



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO VII

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125

e-mail:

usp.ba@istruzione.it
uspba@postacert.istruzione.it

Prot. n. 1039

Bari, 10.05.2013

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
delle provincie di Bari e BAT

LORO SEDI

e p.c. Alla Direzione Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Ufficio IV)

BARI

Al personale ATA interessato
(tramite sito web)

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola

LORO SEDI

Oggetto: chiarimenti supplenze personale A.T.A.

Pervengono allo scrivente richieste di conciliazione avanzate da personale A.T.A. che intende rivendicare il diritto alla stipula, a partire dall'1.9.2012, di un contratto a tempo determinato per i profili professionali di Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico su posti attualmente coperti da personale titolare di contratti fino a nomina dell'avente diritto ex art. 40 della legge n. 449/97 ed inserito nelle graduatorie d'istituto.

Sull'argomento si è recentemente espresso il MIUR attraverso la nota prot. n. 2932 del 22.03.2012, avente per oggetto "*Chiarimenti supplenza personale A.T.A.*", nella quale viene tra l'altro ravvisata l'opportunità che – in sede di conciliazione con gli Uffici Scolastici Territoriali o presso le Direzioni Provinciali del Lavoro – “venga riconosciuta la validità del servizio, ai soli fini giuridici, a coloro i quali si trovavano in posizione utile per il conferimento di supplenza annuale o temporanea”.

Si fa rilevare, in proposito, che i posti accantonati per i menzionati profili di Assistente amministrativo e tecnico erano disponibili dall'1.9.2012.

Ne discende che le istanze di conciliazione di cui trattasi – per poter essere considerate ricevibili – avrebbero dovuto essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni, stabilito dall'art. 135, 4° comma, del vigente C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006/09, decorrente – nel caso di specie – dalla data di pubblicazione della nota di quest'Ufficio Scolastico prot. n. 2163 del 7.9.2012, mediante la quale si autorizzavano i Dirigenti scolastici a procedere alla stipula di contratti "*fino alla nomina dell'avente diritto*".

Ciò comporta, come conseguenza, l'impossibilità di esperire i tentativi di conciliazione in argomento presso questo Ufficio Scolastico Territoriale, a causa dell'irricevibilità delle relative istanze.

Resta ferma, comunque, la facoltà da parte degli interessati, di avanzare analoghe istanze di conciliazione alla competente Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, secondo il rito di cui agli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile, come rinnovellati dall'art. 31 della legge 4.11.2012, n. 183.

Le SS.LL. sono pregate di voler formalmente diffondere la presente, anche attraverso la pubblicazione all'Albo e sul sito WEB delle rispettive Istituzioni scolastiche.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI